

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD****Terza sezione civile**

in persona del giudice dott. Giovanni Di Giorgio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.2.2022;
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII
iscritto al n. 100/2023 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:

ntrambi

rappresentati dall'avv. Fabio Staiano (C.F. STNFBA74D18F839W) e domiciliati come in atti.

Con domanda depositata ai sensi dell'art. 67 CCII a mezzo dell'OCC avv. Camillo Bruno, Antonio
hanno presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti, corredato
dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.

Con decreto reso ai sensi dell'art. 70 CCII il giudice ha disposto la pubblicazione della proposta sul
sito del Tribunale di Napoli Nord e la sua comunicazione ai creditori, all'esito delle quali Compass
Banca s.p.a. ha presentato osservazioni ai sensi dell'art. 70 co.3 CCII, come riferito dall'OCC in
data 3.2.2023 ai sensi del comma 6 della medesima disposizione.

All'esito dell'udienza del 27.2.2023, fissata per risolvere le contestazioni formulate da Compass
Banca, il giudice ha riservato la decisione.

Il piano presentato dai proponenti per superare la crisi da sovraindebitamento può essere omologato.
Deve preliminarmente premettersi che i debitori hanno promosso la presente procedura ai sensi
dell'art 66 CCII, essendo coniugi ed avendo il sovraindebitamento un'origine parzialmente comune,
in quanto condebitori del finanziamento stipulato con Compass Banca e AK Nordic.



Sussiste altresì lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) CCII, in quanto i proponenti, qualificabili come consumatori, hanno dichiarato redditi disponibili, attualmente generati dal reddito da lavoro dipendente percepito dal (pari a circa € 1638,00/mese) e da una pensione di invalidità percepita dalla (pari a circa € 480,00/mese), detratto quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare, pari ad € 1 559,82 pari ad € 557,70, a fronte di un monte rate pari ad €1.555,23, risultando così uno squilibrio permanente pari ad € 997,05 (cfr. relazione dell'OCC, pag. 4-5).

Inoltre la domanda appare corredata dalla documentazione di cui all'art. 67 co.2 CCII, dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 CCII e non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, emergendo dalla relazione dell'OCC che l'indebitamento si è stratificato nel tempo per far fronte con sufficiente diligenza ai debiti contratti.

Quanto alla debitoria gravante sui proponenti e accertata dall'OCC, la stessa risulta composta, con riferimento a Silvana da € 7.218,80 dovuti ad Ak Nordic e da € 11.741,34 dovuti a Compass Banca, entrambi chirografari; con riferimento ad Antonio da € 333,82 in privilegio nei confronti della Regione Campania (come dichiarato dal creditore all'OCC in data 9.1.2023), € 7.218,80 verso Ak Nordic al chirografo, € 11.741,34 al chirografo verso Compass Banca, € 27,872,44 al chirografo verso Intesa San Paolo, € 43.069,72 al chirografo nei confronti Findomestic ed € 13.532 al chirografo nei confronti di Axa.

La proposta presentata prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione e del credito privilegiato e il pagamento al 40% di tutti i creditori chirografari, mediante destinazione al ceto creditorio della rata mensile di € 557,70, per una durata massima di novantasette rate.

Tale proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

Occorre infine esaminare le osservazioni presentate da Compass Banca s.p.a. con le quali ha chiesto di rigettare la proposta presentata dai consumatori per insussistenza dei requisiti soggettivi e contestandone la convenienza.

L'art. 69 c.2 CCII prevede che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 *bis* TUB non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta; allo stesso modo l'art. 68 co.3 CCII impone all'OCC di indicare se il soggetto



finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Orbene dalla relazione depositata dall'OCC emerge che Compass, in primo luogo, non ha fornito alcuna dimostrazione di aver svolto l'attività di valutazione richiesta dall'art. 124 *bis* TUB, essendosi limitata ad acquisire informazioni dai consumatori senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizioni degli istituti finanziatori.

In secondo luogo la verifica dell'OCC effettuata secondo i criteri di cui il disposto dell'art.69 c.3 (secondo cui il merito creditizio del debitore va valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso di vita, e che a tal fine deve ritenersi idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE) ha dato esito negativo, e ciò anche considerando fra i redditi disponibili la pensione di invalidità civile percepita dalla _____ che, come tale, non genera reddito (cfr. relazione depositata il 3.2.2023 pag. 2-3 oltre alla precedente del 19.12.2022 pag. 14).

Sulla base delle valutazioni dell'OCC, che si condividono e che appaiono immuni da vizi logici, oltre che corredate da foglio di calcolo relativo alla verifica effettuata, deve ritenersi che Compass banca non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta ai sensi dell'art. 69 co.2 CCII.

Le valutazioni sopra profuse, unitamente all'inammissibilità delle osservazioni formulate da Compass banca, consentono di omologare il piano presentato.

P.Q.M.

omologa il piano presentato da
dichiara chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti;
manda l'OCC per le comunicazioni ai creditori;
manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del tribunale.

Aversa, 27/02/2023

**il Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio**

